

**Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali.
(art. 30 e art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)**

Tra:

- il Comune di Erto e Casso, giusta deliberazione consiliare n. 27 del 28 novembre 2015;
- il Comune di Porcia, giusta deliberazione consiliare n. 104 del 26 novembre 2015;
- il Comune di Pordenone, giusta deliberazione consiliare n. 48 del 30 novembre 2015;
- il Comune di San Vito al Tagliamento, giusta deliberazione consiliare n. 10 del 9 marzo 2016

come rappresentati dai firmatari in calce, in appresso, denominati "Enti locali"

PREMESSO CHE

- ⇒ la società "Gestione Servizi Mobilità s.p.a.", di seguito denominata "GSM spa", è una società a capitale interamente pubblico e, ai sensi e per gli effetti del disposto art. 113, 4^a comma del TUEL e smi, il capitale sociale, allo scopo di realizzare il rispetto dei requisiti prescritti per il modello "in house providing", deve essere interamente pubblico così come previsto dall'art. 5, 3^a comma dello statuto della Società stessa;
- ⇒ in data 10 marzo 2016 con atto rep. n. 65437/29052 avanti al dott. Gaspare Gerardi l'assemblea straordinaria della società ha approvato le modificazioni dello statuto necessarie alla riconfigurazione della società stessa quale gestore globale dei servizi alla mobilità attraverso il loro riassetto e razionalizzazione del modello gestionale dei servizi e loro qualificazione come servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- ⇒ in base all'art. 25 dello statuto di "GSM spa":
 - a) 1^a comma:
gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario, in base a quanto previsto all'art. 17 della Direttiva 23/2014/UE e dalla normativa nazionale e loro eventuali modifiche ed integrazioni;
 - b) 2^a comma:
le modalità del controllo analogo nei confronti della società da parte degli Enti Pubblici Locali soci, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) sono disciplinate da apposita convenzione stipulata tra essi, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- ⇒ in questa sede si dà esecuzione alle delibere dei Consigli degli Enti locali indicate in epigrafe nella parte in cui approvano la sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di garantire a ciascuno degli Enti locali soci in "GSM s.p.a." un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi come imposto dall'art. 113 del decreto legislativo più volte menzionato;
- ⇒ il sopra ricordato art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 disciplina la stipula di convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e in particolare il relativo comma 4 prevede che le convenzioni tra enti locali possono stabilire anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- ⇒ pertanto, gli Enti locali intendono garantirsi l'esercizio, nei confronti di "GSM s.p.a." di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000, anche a mezzo di appositi Organi di indirizzo, coordinamento e controllo, costituiti dai rappresentanti legali di tutti gli Enti locali soci e aderenti alla Convenzione;
- ⇒ la sottoscrizione della presente Convenzione non incide di per sé, a titolo di risoluzione o revoca, sui rapporti di gestione di servizi pubblici in atto tra i Comuni e concessionari terzi, fermi restando i poteri di autotutela e di riscatto da adottare con atti puntuali, qualora la normativa vigente ammetta tali poteri;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

1. Gli Enti locali convengono di gestire in forma associata e coordinata i servizi pubblici il cui esercizio rientra tra le loro prerogative, a mezzo di una società a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 113, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, individuata nella società per azioni denominata "G.S.M. s.p.a." e al cui capitale partecipano tutti gli Enti convenzionati.
2. Anche tenuto conto dell'oggetto statutario di "G.S.M. s.p.a." approvato dagli Enti locali che ne sono soci, la gestione in forma associata e coordinata a mezzo della predetta società in forza della presente convenzione con particolare riferimento ai seguenti servizi pubblici locali:
 - a) servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana:
 - a.1) - l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la realizzazione, la costruzione la manutenzione e l'ampliamento di parcheggi di ogni tipo, compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione;
 - b) servizi relativi alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta:
 - b.1) - l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;
 - b.2) la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;
 - b.3) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di custodia dei veicoli, la gestione e manutenzione dei parcheggi in genere e delle aree attrezzate a parcheggio, lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri ed i sistemi di accesso controllati, lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di pagamento;
 - b.4) la gestione dei servizi di riscossione di canoni relativi ad interventi ed occupazioni su suolo pubblico incidenti sulle aree di sviluppo dei servizi alla mobilità (strade, piazze, rotonde, parcheggi, ecc.);
 - b.5) la gestione degli incassi ricavati dalla sosta a pagamento;
 - b.6) la gestione dei servizi accessori quali riscossione della TOSAP;
 - c) servizi per lo sviluppo dei trasporti intermodali:
 - c.1) la gestione di servizi volti a favorire lo scambio intermodale delle forme di trasporto nell'ambito del territorio degli enti affidanti, compresa la gestione delle strutture e la realizzazione degli impianti a ciò finalizzati;
 - c.2) la gestione di attività finalizzate a promuovere l'intermodalità dei trasporti, anche mediante interazioni e rapporti con soggetti gestori di trasporti pubblici;
 - d) servizi relativi alla mobilità urbana, allo scopo di garantire i normali flussi veicolari stradali:
 - d.1) la progettazione, la realizzazione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, così come prevista dal codice della strada, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi di ogni tipo, la manutenzione di cigli stradali ed aree verdi;
 - e) servizi per lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e di gestione della mobilità urbana:
 - e.1) la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili;

e.2) la raccolta, l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;

e.3) la gestione delle attività di comunicazione e informazione connesse alla mobilità urbana, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione: il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;

f) servizi atti a favorire la mobilità alternativa o condivisa e l'alleggerimento dei flussi veicolari, in special modo in alcune aree e direttrici:

f.1) servizi di "car sharing";

f.2) servizi di "bike sharing".

3. L'attivazione dell'erogazione dei singoli servizi pubblici elencati al precedente comma 2 a mezzo di "G.S.M. s.p.a." eventualmente deliberata da parte degli Enti pubblici locali convenzionati avviene, sempre e comunque su decisione autonoma di ogni Amministrazione Comunale e sulla base di specifiche delibere dei rispettivi consigli comunali.

4. La gestione del servizio avviene sulla base di regolamentazioni e contratti di servizio autonomamente negoziati dalle singole Amministrazioni direttamente con "G.S.M. s.p.a.". Le condizioni di resa del servizio ed i relativi corrispettivi dovranno provatamente garantire a "G.S.M. s.p.a." un adeguato equilibrio economico-finanziario

Art. 2

Espletamento dei servizi pubblici

Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte di "G.S.M. s.p.a." avviene in base ai disciplinari (Contratti di servizio) individualmente stipulati con i singoli Enti Pubblici Locali affidanti, avuto solo a mente il mantenimento dell'adeguato equilibrio economico-finanziario della società stessa

Art. 3

Durata

1. Gli Enti locali convengono di fissare la durata della presente convenzione fino al 31 dicembre 2050 in coerenza con la durata statutaria di "G.S.M. s.p.a"
2. Rimane comunque in facoltà degli Enti locali deliberare lo scioglimento anticipato della convenzione, purché tale decisione raccolga il consenso di una maggioranza pari almeno al 51% degli Enti locali aderenti e che rappresentino al contempo almeno il 65% di quote del capitale pubblico locale in "G.S.M. s.p.a."

Art. 4

Organi di indirizzo, coordinamento e controllo

L'esercizio, da parte degli Enti locali, di un controllo nei confronti di "G.S.M. s.p.a." analogo a quello individualmente esercitato sui propri servizi ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000, viene effettuato attraverso diversi Organi cui vengono demandati l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività svolte da "G.S.M. s.p.a.". Questi organi vengono individuati come segue:

- a. Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, composto dai rappresentanti di tutti gli Enti locali soci;
- b. Gruppo Tecnico di Valutazione, nominato dal Consiglio dei Rappresentanti.

Art. 5

Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni

1. Il Consiglio dei rappresentanti dei Comuni è composto dai Sindaci di tutti i comuni convenzionati o da un Amministratore locale all'uopo formalmente delegato. La delega può essere permanente. Il mandato di rappresentanza decade di diritto qualora il delegante risulti cessato dalla propria carica.
2. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni costituisce la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti da "G.S.M. s.p.a." e la valutazione dell'andamento generale dell'amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta all'anno, saranno invitati ad esporre apposita relazione davanti al Consiglio il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale di "G.S.M. s.p.a.", ove nominati.
3. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è delegato dagli Enti locali convenzionati ad approvare il bilancio di esercizio di "G.S.M. s.p.a." nonché il budget ed il piano industriale della società e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico che la Società, in base al relativo statuto, è tenuta a trasmettere al Consiglio stesso. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è altresì delegato ad approvare le modifiche allo statuto della società, inviando senza ritardo gli atti di cui al presente comma ai singoli Enti locali per quanto di eventuale competenza.
4. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni approva, altresì, il piano degli obiettivi nonché il budget ed il sistema del controllo di gestione della società.

Art. 6

Il Gruppo Tecnico di Valutazione

1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni nomina un organo tecnico composto da tanti membri quanti sono gli Enti locali affidatari dei servizi, denominato Gruppo Tecnico di Valutazione, il quale è incaricato di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati da "G.S.M. s.p.a." e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.
2. Il GTV nomina, tra i propri componenti, a maggioranza il proprio Presidente.
3. I membri del Gruppo Tecnico di Valutazione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico.
4. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere alla "G.S.M. s.p.a." tutta la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dovute in forza delle relazioni contrattuali con i singoli Enti Convenzionati e la Società.
5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione relaziona il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni annualmente, o nel più breve periodo eventualmente richiesto dalla situazione della Società o da specifici accadimenti sottoposti all'attenzione o all'approvazione del Consiglio stesso, circa le risultanze della propria attività e propone le iniziative e le direttive da indicare a "G.S.M. s.p.a." per l'esercizio della sua attività sia nei confronti dei Soci che in generale di tutta l'attività svolta.

Art. 7

Funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni

1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti locali aderenti alla presente Convenzione, per iniziativa del suo Presidente, oppure quando ne facciano richiesta tanti Enti locali che rappresentino almeno il 10% del capitale pubblico locale. In ogni caso, il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si deve riunire prima delle assemblee straordinarie di "G.S.M. s.p.a." e prima delle assemblee della società che abbiano per oggetto l'approvazione dei bilanci o la nomina di amministratori o sindaci.

2. Il Presidente ed il vice-presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni vengono eletti dal Consiglio stesso tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 4° del presente articolo e restano in carica per tutta la durata del proprio mandato.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento inviata a tutti gli Enti locali partecipanti alla presente Convenzione almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio. I rappresentanti degli Enti locali devono partecipare al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.
4. Fermo restando l'impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, quest'ultimo delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino i 2/3 del capitale pubblico locale in "G.S.M. s.p.a.".
5. In relazione a quelle deliberazioni che abbiano ad oggetto problematiche inerenti la gestione dei servizi pubblici dagli Enti locali da parte di "G.S.M. s.p.a." hanno diritto di voto solo quegli Enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione dello specifico servizio pubblico oggetto di discussione in favore della società stessa.
Gli Enti locali privi del diritto di voto sono comunque legittimati a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.
6. Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle assemblee di "G.S.M. s.p.a." uniformandosi alla volontà espressa dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. In caso di violazione dell'obbligo predetto, l'Ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione. Gli Enti locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della Società il proprio personale intendimento nel caso in cui il quorum dei 2/3 indicato al precedente comma 4° non sia raggiunto ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell'Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla società.
7. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dal Consiglio stesso con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.
8. Per la propria organizzazione e funzionamento il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni ed il Gruppo Tecnico di Valutazione hanno sede presso il Comune di Pordenone e si avvalgono degli uffici di quest'ultimo.

Art. 8

Controllo contabile

1. Il controllo contabile nei confronti di "G.S.M. s.p.a." viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla società.
2. Una copia dell'eventuale bilancio consolidato unitamente al bilancio con tutti i relativi documenti allegati ai sensi di legge ed alla nota Integrativa, viene trasmessa al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al momento del deposito di tali documenti contabili presso la sede della società a norma di legge.
3. La Società è tenuta a depositare presso la segreteria del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, nei termini previsti dalle disposizioni di legge per il deposito presso la sede sociale, le relazioni del Collegio Sindacale relative all'attività da questo svolta ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
4. Secondo le stesse modalità viene depositata la relazione dei Revisori Contabili.

Art. 9
Obblighi e garanzie

1. Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.
2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte di "G.S.M. s.p.a." deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società.
3. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Consiglio di cui al precedente articolo 5 proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte di "G.S.M. s.p.a.", dei servizi pubblici locali.

Art. 10
Recesso

1. Anche in relazione alle risultanze dei controlli su "G.S.M. s.p.a." di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione, ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione in corrispondenza alla scadenza o cessazione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente locale e Società.
2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di giugno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. La perdita della qualità di socio in "G.S.M. s.p.a." determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione. Parimenti, equivale a recesso automatico dalla presente Convenzione la decisione di un Ente locale, in qualsiasi forma assunta, di revocare, per qualsiasi causa, l'affidamento dei propri servizi alla società stessa.

Art. 11
Rapporti finanziari tra Enti locali

1. Gli Enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 10 sono tenuti a regolare prima della data di efficacia del recesso i rapporti di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società.
2. Gli Enti locali recedenti restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente art. 10, e dei danni eventualmente derivanti agli altri Enti locali e alla Società in dipendenza di tale recesso.

Art. 12
Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.
2. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

3. Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere al Presidente del Tribunale di Pordenone di provvedere a tale nomina.
4. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone, su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

Art. 13

Attuale gestione dei servizi pubblici da parte di terzi e successivi affidamenti

1. L'adesione alla presente Convenzione salvaguarda i rapporti in essere con terzi relativi alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Convenzione stessa, e ricompresi nell'elenco di cui al precedente articolo 1, fino alla loro naturale scadenza, ferma restando per gli Enti locali la facoltà di interrompere anticipatamente detti rapporti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli specifici atti intercorsi con gli attuali gestori.
2. L'attivazione dei servizi per mezzo di "G.S.M. s.p.a." è atto di libera scelta da parte delle Amministrazioni comunali e la sottoscrizione della presente convenzione non obbliga le Amministrazioni all'attivazione dei servizi con la società stessa, nemmeno nell'ipotesi di scadenza degli affidamenti in essere con terzi successiva alla sottoscrizione.

Art. 14

Adesione di nuovi Enti locali alla Convenzione

1. E' consentita l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli Enti locali che acquisiscano quote di "G.S.M. s.p.a." per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma associata e coordinata con gli altri Enti locali già aderenti alla Convenzione.
2. La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. Sull'ammissione dell'Ente locale richiedente il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni delibera entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di cui al 2^ comma l'Ente locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima.
4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa in previsti.

La presente Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti locali firmatari, secondo le modalità stabilite dal comma 2bis dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, dal momento della sottoscrizione di ciascuno di essi.

COMUNE DI PORDENONE
COMUNE DI ERTO E CASSO
COMUNE DI PORCIA
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

14 luglio 2016

File : C:/Users/botteri.f/dikeTmpdir_2149/1535/
CONVENZIONEXCONTROLLOANALOGOXENTISOCI(QUALEGESTOREUNICOXSM-2016).PDF.P7M

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 14/07/2016 10.59.24 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : GIUSEPPE GAIARIN
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : GRNGPP47R28G914C
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 13352197
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 31/07/2014 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 30/07/2017 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 17/05/2016 08.50.11 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 14/07/2016 10.59.24 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ANTONIO DI BISCEGLIE
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : DBSNTN52H10H683B
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 13159605
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 11/06/2014 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 10/06/2017 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 13/06/2016 10.20.15 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 14/07/2016 10.59.24 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ANTONIO CARRARA
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : CRRNTN59C07A757X
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 15670220
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 09/06/2016 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 09/06/2019 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 08/07/2016 08.03.34 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 14/07/2016 10.59.24 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : CLAUDIO PEDROTTI
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata
Cod. Fiscale : PDRCLD50L22A952A
Stato : IT
Organizzazione : NON PRESENTE
Cod. Ident. : 20111115151238
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 02/05/2014 07.49.05 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 02/05/2017 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 06/06/2016 12.27.15 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it